



21750-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1219/2019
PAOLO MICHELI		UP - 26/03/2019
LUCA PISTORELLI		R.G.N. 35171/2018
PAOLA BORRELLI	- Relatore -	
MATILDE BRANCACCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nata a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 28/03/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 28 marzo 2018 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la condanna pronunciata con rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città nei confronti di (omissis) e (omissis), ritenuti responsabili di atti persecutori ai danni del vicino di casa (omissis) e della contravvenzione ex art. 659 cod. pen. ai danni dei condomini del complesso dove risiedevano tutte le parti private (il reato di minaccia contro (omissis) era invece dichiarato assorbito nella fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen.).

2. Avverso detta sentenza ha proposto un unico ricorso per cassazione il difensore degli imputati, ricorso strutturato su tre motivi.

2.1. Con un primo motivo, i ricorrenti — riportando stralci della pronuncia avversata — lamentano vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe pretermesso le prove contrarie addotte dalla difesa ovvero richieste ma non ammesse. A seguire si contesta che la Corte di appello abbia prestato credito alle denunce della persona offesa senza alcun vaglio critico circa la sua attendibilità, e senza tenere conto non solo delle informazioni rinvenienti dagli imputati, ma anche della scarsa tolleranza della vittima, che soleva affiggere biglietti di rimprovero per disturbi destinati a tutti i condomini; a sostegno del loro assunto i ricorrenti aggiungono che, nel certificato medico relativo alla persona offesa, non vi era alcun riferimento a condotte di terzi. Quanto alla contravvenzione, i ricorrenti opinano che le azioni di disturbo ai danni dei condomini contestate ex art. 659 cod. pen. non erano state individuate in sentenza e che, sul punto, la Corte distrettuale si era limitata a richiamare la sentenza di primo grado .

2.2. Il secondo motivo fonda su violazione di legge e vizio di motivazione ed assume la mancanza di conforto alle accuse della persona offesa ^(omissis) proveniente da terzi, non mancando di criticare la reputata valenza probatoria dell'esposto dei condomini.

2.3. Il terzo ed ultimo motivo lamenta mancata assunzione di prova decisiva circa alcune dichiarazioni provenienti da terzi, secondo i ricorrenti acquisibili ex art. 237 cod. proc. pen. e che, comunque, avrebbero dovuto condurre il Giudice a disporre l'audizione di due di essi, uno dei quali — ^(omissis) — aveva anche sottoscritto la petizione contro gli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili perché aspecifici rispetto alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza avversata oltre che diretti ad ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, che invece era stato già razionalmente vagliato dalla Corte di appello senza incorrere in difetti motivazionali. La Corte di merito, infatti, ha collegato le risultanze delle annotazioni di polizia giudiziaria concernenti gli interventi presso il condominio, con i contributi dichiarativi che confermavano quello della persona offesa; di contro, le parti ricorrenti, lungi dall'evidenziare contraddittorietà o manifeste carenze logiche della sentenza impugnata, propongono una propria ricostruzione alternativa del materiale istruttorio, chiedendo al Giudice di legittimità una



rielaborazione critica di quest'ultimo che è del tutto estranea ai limiti del sindacato di questa Corte.

A quest'ultimo proposito, va ricordato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, O., Rv. 262965).

3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta mancata assunzione di prova decisiva — è del pari inammissibile.

Con detto motivo, i ricorrenti, in primo luogo, contestano la valutazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese agli imputati dai condomini. Orbene, se il riferimento è allo scritto del 22 settembre 2016, detta censura del ricorrente non è specifica, perché indulge su considerazioni che attengono ad una presunta, ritenuta inutilizzabilità del documento, mentre la Corte territoriale non ne ha neutralizzato la valenza a discarico perché ha reputato che non fosse utilizzabile, ma è entrata nel merito della portata probatoria delle dichiarazioni ivi contenute (pag. 11), secondo un ragionamento che i ricorrenti hanno quasi del tutto omesso di contrastare. Solo nell'ultima parte del motivo in discorso si coglie una censura che sembra attenere al momento valutativo, ma essa si presenta del tutto assertiva — si postula la necessità di disporre l'audizione quantomeno del condomino ^(omissis) — ed in definitiva anch'essa sorda alle ragioni che avevano guidato la scelta della Corte distrettuale nell'apprezzare i possibili condizionamenti che potevano averlo riguardato.

A segnare l'inammissibilità dei ricorsi, giova ricordare come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia di recente ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.



4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/03/2019.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Eduardo De Gregorio

